

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani
Avv. Benedetto Blasi
Avv. Giovanni Mulè

Presidente
Vice Presidente - relatore
Consigliere

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

R.G.C.S.A. N. 01/16

PROMOSSO DA

Sig. Agostino Ramoino, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Petanque Pontedassio

AVVERSO LA SENTENZA

del Giudice Sportivo della Regione Liguria (Avv. Massimo Meattini) emessa il 18 gennaio 2016, oggetto di correzione da parte del medesimo Giudice in data 22 gennaio 2016 e pubblicata in pari data (di seguito la "Sentenza"), con cui sono state irrogate: "(...) ai dirigenti, arbitri e giocatori della Soc. Petanque Pontedassio e a tutti i partecipanti la squalifica di mesi 6 a far data dal 25.01.2016 e sino al 25.07.2016. Condanna la Soc. Petanque Pontedassio al pagamento della multa di Euro 413,16 [omissis], invita ed obbliga la Soc. Petanque Pontedassio a fornire gli elenchi di tutti i nominativi dei giocatori ed arbitri che hanno partecipato alla gara del 2 gennaio, affinché il Giudice territoriale irroghi le sanzioni ai singoli tesserati ed arbitri; Infligge alla Soc. Petanque Pontedassio l'inibizione da ogni attività organizzativa per sei mesi a far data dal 25.01.2016 e sino al 25.07.2016" per aver essi violato l'art. 60, comma 2 lett. a), b) ed f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce (di seguito "FIB"), avendo rispettivamente organizzato e partecipato ad una gara senza il consenso della FIB.

Sentenza emessa a seguito di denuncia presentata dal Comitato Provinciale di Imperia in data 7 gennaio 2016 (di seguito, la "Denuncia").

Con reclamo alla Corte Sportiva di Appello della FIB datato 22 gennaio 2016 (di seguito il "Reclamo"), la società Pontedassio, in persona del suo l.r.p.t., chiedeva la integrale revoca del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

- 1) *Infondatezza del provvedimento;*
- 2) *Gravosità del provvedimento e istanza di sospensione della provvisoria esecutività dello stesso;*
- 3) *Impossibilità ad adempiere a quanto imposto dal Giudice sportivo*

Con provvedimento dell'8 Febbraio 2016, la Corte Sportiva di Appello della FIB disponeva la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e fissava udienza per la discussione per 10 Marzo 2016.

Nessun ulteriore scritto difensivo è pervenuto nei termini di cui all'art. 23 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIB.

TUTTO CIÒ PREMESSO

in data odierna, 10 marzo 2016, si è riunita la scrivente Corte Sportiva di Appello della FIB al fine di decidere in merito al reclamo di cui trattasi.

All'esito dell'esame della documentazione presente agli atti del procedimento e, segnatamente, dalla Denuncia, dalla Sentenza e dal Reclamo, si ritiene opportuno separare le condotte ascritte ai giocatori, da quelle della Società Pontedassio.

In particolare, per quanto concerne il comportamento dei giocatori si rileva che, come evidenziato dalla società reclamante, nel procedimento di primo grado non è stato possibile individuare coloro i quali avrebbero partecipato alla gara in questione.

Per tale ragione, il Giudice di primo grado ha ritenuto di sanzionare *“tutti i giocatori della Soc. Petanque Pontedassio e tutti i partecipanti”* e contestualmente invitando ed obbligando l'odierna reclamante a fornire *gli elenchi di tutti i nominativi dei giocatori ed arbitri che hanno partecipato alla gara del 2 gennaio*”, affinché fossero irrogate le relative sanzioni.

A tale riguardo, la Soc. Petanque Pontedassio nelle proprie difese ha altresì dichiarato *“di non aver esercitato e che non poteva esercitare alcun controllo in ordine all'eventuale (e allo stato non provata) partecipazione di propri tesserati alla gara”*.

Allo stato, quindi, la partecipazione alla gara *de quo* di giocatori della Soc. Petanque Pontedassio o comunque di altri tesserati FIB non risulta in alcun modo provata.

Né la Corte ritiene condivisibile l'iniziativa del Giudice di prime cure di giudicare e condannare – indistintamente – tutti i giocatori vincolati presso la Società reclamante.

Pertanto, la condotta contestata dal Comitato Provinciale di Imperia, con riferimento ai giocatori, risulta allo stato non provata, sicché nessuna valutazione può essere validamente effettuata in merito alla legittimità o meno della stessa, con la conseguenza che ogni provvedimento adottato sul punto dal Giudice di *prime cure* deve ritenersi infondato e deve essere annullato.

Per quanto concerne, invece, la condotta della Soc. Petanque Pontedassio si rileva come dalle evidenze documentali in possesso della scrivente, e dal contenuto del reclamo introduttivo del presente giudizio, risulta pacifico che:

i) la gara in questione si è effettivamente svolta nel bocciodromo in uso alla reclamante; ii) la gara è stata organizzata presso il bocciodromo da un ente terzo, non affiliato o convenzionato con la FIB e segnatamente dal “Bar del Griso”; iii) che nessuna richiesta in merito alla concessione dell'uso del bocciodromo al “Bar del Griso” per la gara *de quo* è stata formulata dalla Soc. Petanque Pontedassio alla FIB.

Tale condotta, integra la violazione di cui all'art. 60, comma 2, lett. f) del Regolamento di Giustizia della FIB

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in riforma della sentenza impugnata:

- i) annulla la sanzione della squalifica per mesi sei nei confronti dei dirigenti, degli arbitri e dei giocatori della Soc. Petanque Pontedassio e di tutti i partecipanti alla gara;
- ii) annulla la sanzione dell'inibizione da ogni attività organizzativa nei confronti della Soc. Petanque Pontedassio.

iii) dispone che la multa nei confronti della Soc. Petanque Pontedassio sia ridotta ad Euro 206,58, ai sensi dell'art. 60, comma 5, lett. c) Regolamento di Giustizia Sportiva della FIB;

iv) dispone che la squalifica nei confronti del Presidente e legale rappresentante della Soc. Petanque Pontedassio, Sig. Agostino Ramoino, sia ridotta a mesi 1 di squalifica, ai sensi dell'art. 60, comma 4, lett. c) del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIB, di cui 15 giorni già scontati prima del provvedimento di sospensiva, a decorrere dal 11 marzo 2016 e sino al 25 marzo 2016 (incluso);


Roma, 10 marzo 2016

La Corte Sportiva di Appello

Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani



Avv. Benedetto Blasi



Avv. Giovanni Mulè